

INDICE

INTRODUZIONE	2
PARTE I	4
Bullismo e Cyberbullismo	4
Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo	5
Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo	9
La privacy a scuola	11
PARTE II	12
Piano Triennale dell’Offerta Formativa	12
Regolamento d’istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità.....	12
Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle rappresentanze	13
PARTE III	14
Responsabilità derivanti dalla normativa	14
Considerazioni.....	15
PARTE IV	16
Una nuova governance per le scuole.....	16
Il Team per il bullismo	16
Il procedimento disciplinare	17
PARTE V	23
Esempi di buone pratiche per le scuole	23
U.S.R. per il Veneto: una piattaforma per la disseminazione delle buone pratiche	23

INTRODUZIONE

[Link al documento](#)

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni appartenenti ad una più ampia emergenza educativa che ha visto l'attenzione del legislatore con l'emanazione della L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"



Il contesto normativo in cui inserire il recente provvedimento è la L. 107 del 13 luglio 2015 "Buona Scuola" che, in particolare, ha individuato (comma 7 lett d,e,h,) le competenze da implementare e potenziare nell'attività didattica tra cui : la competenza civica attraverso il recupero del senso della legalità e della responsabilità civica, la competenza informatica per un uso consapevole degli strumenti informatici del web, la competenza dell'inclusività nella diversità (cd. "Buone Pratiche").



Istituzioni, comunità scolastica (studenti, famiglie, personale scolastico), cittadini, sono chiamati ad una progettualità coordinata ed integrata finalizzata alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e cyberbullismo attraverso strategie formative, informative e partecipative, a tutela della dignità della persona.

La L. 71 del 2017 non crea nuove responsabilità o aggravio di compiti in capo alle istituzioni scolastiche, ma li specifica in riferimento al fenomeno bullismo e cyberbullismo. Il corretto adempimento di quanto richiesto dalla L. 71/2017 consente di tutelare la Scuola da eventuali richieste risarcitorie che potrebbero essere avanzate da genitori e/o tutori dei minori coinvolti, i quali lamentino comportamenti omissivi, o non pienamente rispondenti ai dettami della legge, da parte degli Istituti e degli organi preposti, la cd. responsabilità omissiva.



E' in quest'ottica che l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha costituito un Osservatorio regionale sul bullismo e cyberbullismo come polo di raccordo e impulso tra le Istituzioni del territorio regionale, per un'azione condivisa e coordinata, in linea con le finalità della legge e con le linee di orientamento emanate dal M.I.U.R. nell'ottobre 2017.

Tra gli obiettivi principali dell'Osservatorio, anche quello coordinare il piano di formazione regionale rivolto a tutte le componenti della comunità scolastica ed il piano di interventi, sia di prevenzione e contrasto che di sostegno e rieducazione dei soggetti coinvolti in episodi di bullismo e cyberbullismo.





VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 inoltre, l'U.S.R. ha coordinato il progetto di formazione "Dall'altra parte del bullismo", rivolto a tutti i Referenti scolastici per il bullismo; il progetto è stato organizzato dall'Istituto Comprensivo di Badia Polesine, scuola capofila, in collaborazione con i referenti provinciali per la legalità.

Da ultimo la realizzazione del presente Vademecum che nasce dall'esigenza di fornire uno strumento pratico di quanto la normativa di insieme prescrive, in particolare per le Istituzioni scolastiche e per le sue componenti.

Il format utilizzato consente un'agevole consultazione ed una costante possibilità di aggiornamento: il "link al documento" rimanda al collegamento alla normativa, alla modulistica, ai siti istituzionali, agli approfondimenti.

Un particolare ringraziamento alle Dott.sse Maristella Cerato, Federica Turlon, Manuela Beneforti, e al Dott Gianluca Bordon per la condivisione dei materiali di approfondimento, e al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) del Veneto, alla Polizia Postale, all'Università di Padova per la costruttiva e costante collaborazione.

PARTE I

Bullismo e Cyberbullismo

<u>Bullismo: cosa è</u>	<u>Bullismo: cosa non è</u>
<p>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</p> <p>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</p> <p>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima. Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di bullismo:</p> <p>FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;</p> <p>VERBALE: insultare, deridere, offendere;</p> <p>INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.</p> <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ omofobico ✓ razzista ✓ contro i disabili 	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso. Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

Il **cyberbullismo** è il bullismo realizzato per via telematica; pertanto, ex articolo 1 comma 2 “... per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi a oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

La norma identifica gli elementi essenziali del fenomeno perché si possa facilmente individuare e circoscrivere la tipologia, al fine di evitare di ricomprendere nella fattispecie tutti quei comportamenti che, pur rientrando nella sfera della più o meno ironica presa in giro, non possono tuttavia essere considerati per gravità, ampiezza e divulgazione rientranti nell’universo del cyberbullismo e quindi anche del bullismo.

Quali violazioni di legge comportano il bullismo e il cyberbullismo

[Link al documento](#)



LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE



[Approfondimenti](#)

Le condotte riconducibili al bullismo e cyberbullismo costituiscono una violazione dei principi fondamentali della nostra Costituzione che vuole una comunità fondata sul rispetto della dignità umana, sull’uguaglianza, la libertà, la solidarietà. I precetti della nostra Carta configurano diritti, doveri e conseguenti responsabilità in capo a tutti i cittadini.

In particolare:

- ✓ Articolo 2 Cost: le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell’uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita, all’integrità fisica, al nome, all’onore, all’immagine; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato sia alla persona come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.

Il dovere inderogabile di solidarietà sociale, impone a ciascun componente della società civile, comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità finalizzati ad un agire comune in difesa dei più deboli.

- ✓ **Articolo 3 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari.
Compito di tutte le Istituzioni e della scuola è di proporre e realizzare azioni concrete e sinergiche con finalità educative, per prevenire e contrastare situazioni di disagio e malessere, per impedire la diffusione di atteggiamenti di prevaricazione o vittimismo che, se non sconfitti in ambito scolastico e familiare, diverranno tipici della società civile.
- ✓ **Articolo 15 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.
- ✓ **Articolo 30 Cost:** delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata (cd. culpa in educando), e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti (cd. culpa in vigilando).
- ✓ **articolo 34 Cost:** le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

[Link al documento](#)



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE



Approfondimenti

Il diritto penale vieta e punisce comportamenti ritenuti lesivi dei diritti inviolabili dell'uomo (Art. 2 Cost) a tutela dell'intera collettività.

La L. 71/2017 non introduce una nuova fattispecie di reato essendo i comportamenti messi in atto dal "bullo" già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall'età di 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto "socialmente pericoloso" è soggetto a misure di sicurezza.

[Link al documento](#)

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyber-bullismo



Bullismo	
Art. 595:	Diffamazione*
art. 612:	Minaccia
art. 660:	Molestia o disturbo delle persone
art. 610:	Violenza privata
art. 581	Percosse*
art. 582:	Lesioni personali
art. 590:	Lesioni personali colpose
art. 624:	Furto
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 635:	Danneggiamento alle cose

Cyber-bullismo	
art. 615 bis:	Interferenze illecite nella vita privata
art. 595:	Diffamazione aggravata dall'ampiezza
art. 612 bis:	Atti persecutori
art. 494:	Sostituzione di persona
art. 600 ter:	Pornografia minorile
art. 615 ter:	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 616:	Violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza *
art. 629:	Estorsione
art. 414:	Istigazione a delinquere
art. 580:	Istigazione o aiuto al suicidio

(*) procedibile esclusivamente a querela di parte

La suddivisione è meramente indicativa essendo possibile una sovrapposizione e commistione dovuta anche alle modalità utilizzate dal responsabile.

[Link al documento](#)



LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE CIVILE



Approfondimenti

La violazione della norma di diritto civile comporta esclusivamente una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un danno ingiusto.

In base all'art. 2043 c.c. *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”* che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

L'autore di comportamenti di bullismo e/o cyberbullismo quindi, anche laddove non ci sia stata ancora violazione della legge penale, provoca un danno ingiusto alla "vittima", pertanto sarà obbligato al risarcimento del danno conseguente in modo diretto ed immediato alla sua azione.

Nel caso in cui invece il comportamento configuri un reato, il danneggiato ha diritto, ex art. 185 c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che saranno dovuti dal colpevole e da coloro che debbono rispondere del di lui fatto in base alle norme civili.

Trattandosi di minore si applica il disposto dell'art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art.30 Cost.) e *nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*, i precettori che sono ritenuti "*responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi*" (2° comma, *cd. culpa in vigilando*) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (*il precettore appunto*) dimostrare di non essere stato negligente.

Vale la pena sottolineare che all'interno del danno non patrimoniale da anni la giurisprudenza ricomprende il "danno biologico", il "danno morale" ed il "danno esistenziale" riferiti rispettivamente alla lesione della salute, alla sofferenza interiore ed all'aspetto dinamico-relazionale quando l'evento dannoso comporta un peggioramento delle condizioni di vita quotidiana; in pratica si assiste ad un riconoscimento del carattere "omnicomprensivo" del risarcimento del danno non patrimoniale che quindi può diventare economicamente piuttosto rilevante. Del resto quando un soggetto subisce una lesione alla sua persona, di natura fisica o psichica che sia, ciò che viene ad essere compromessa e violata è la sua integrità psico-fisica che sappiamo essere considerata dalla nostra Costituzione un bene primario giuridicamente tutelato (art.2 Cost.).

[Link al documento](#)

Gli obblighi e le responsabilità della comunità scolastica per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo



Obblighi ed iniziative previsti dalla legge per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno da parte delle Scuole:

Art.1 comma 1 L. 71/2017

- Contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Art.4 comma 5

- Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (*omissis*) promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche (*omissis*) attraverso attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

Adempimenti per Scuole di ogni ordine e grado riguardano:

- *Dirigente Scolastico*
- *Referente per il bullismo e cyberbullismo*
- *Docenti*
- *Studenti*
- *Collaboratori scolastici*
- *P.T.O.F. (Parte II)*
- *Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità (Parte II)*

Dirigente scolastico

- Individua e nomina il Referente per il bullismo e cyberbullismo
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (*forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili*) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predisporre adeguate azioni di carattere educativo” art 5 L. 71/2017. Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il DS a convocare i genitori. Quando invece il DS ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, deve farne subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (*Questura, Carabinieri ecc.*).
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di Corresponsabilità affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo

- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività ed iniziative intraprese, anche attraverso una sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Viene individuato tra i docenti che, preferibilmente, possiedono competenze specifiche
- Per questa figura verrà predisposta apposita piattaforma formativa ad iniziativa del M.I.U.R. e degli UU.SS.RR.
- Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, che devono essere attivate all'interno dell'Istituto e che devono rivestire carattere di continuità, con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni
- Diventa l'interfaccia con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio
- L'attività riconducibile al referente si deve inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva
- Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti e genitori

Docenti

- Nell'attività didattica devono tener conto degli obiettivi relativi alla educazione alla legalità e alla competenza digitale ecc.
- Devono vigilare ed essere attenti ai comportamenti degli alunni (*classe o ricreazione o esterno*) ed essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui devono dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Studenti:

- Segnalano tempestivamente situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo;
- collaborano attivamente con i docenti per la risoluzione dei problemi e supportano il ripristino del rispetto della legalità
- propongono iniziative e attività utili a prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Link al documento

- Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 71/2015, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.



Collaboratori scolastici

- Devono vigilare e porre attenzione ai comportamenti degli alunni (*ricreazione o esterno classe, sia nelle parti comuni sia nei servizi o altri spazi di pertinenza*) e devono essere recettivi nel cogliere notizie di disagi od indizi, di cui si deve dare tempestiva comunicazione, nel rispetto della riservatezza, al referente per il bullismo e al Dirigente Scolastico.

Link al documento

La privacy a scuola

- Sul tema si rimanda alla guida del Garante per la protezione dei dati personali dal titolo "*La scuola a prova di privacy*", che ha l'obiettivo di aiutare tutta la comunità scolastica a “muoversi agevolmente nel mondo della protezione dei dati”



PARTE II

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Deve definire

- L'approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza on-line e all'uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica
- Le norme comportamentali e le procedure per l'utilizzo delle tecnologie di informazione e comunicazione in ambiente scolastico, in sintonia con le disposizioni anche del Regolamento d'Istituto
- Le misure per la prevenzione anche attraverso un coinvolgimento attivo degli studenti ("peer education") e in collaborazione con le Consulte giovanili
- La previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti

Regolamento d'istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità

Link al documento

I regolamenti (ex art. 4, co.1, del D.P.R. 1998/249) e il Patto Educativo di Corresponsabilità (ex art. 5-bis ibidem) devono essere integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo :

- individuando le misure di intervento immediato del Dirigente (ex art.5 co.1 Legge 71/2017)
- prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti ed interventi di natura educativa e di prevenzione (a seguire il procedimento disciplinare)



Soprattutto in riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità deve essere data particolare enfasi al momento della sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti con l'obiettivo di illustrare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art.5 bis D.P.R. 249/1998) e ciò anche alla luce della recente giurisprudenza che attribuisce valore contrattuale sia al Regolamento che al Patto.



[Link al documento](#)

Il ruolo della Consulta Provinciale degli studenti e delle rappresentanze



Il piano di azione integrato previsto dalla L. 71 del 2017 non poteva non prevedere il coinvolgimento attivo degli studenti nella prevenzione del fenomeno bullismo/cyberbullismo. Come si legge infatti all'art. 4 c 2 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico) è necessaria "la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole".

Coinvolgimento attivo dei giovani ribadito anche all'art. 3: è importante che l'istituzione scolastica coinvolga direttamente gli studenti soprattutto nelle attività di prevenzione attraverso la sensibilizzazione e lo sviluppo di un'alleanza educativa che non può non partire dalla partecipazione del livello più elevato della rappresentanza studentesca democraticamente eletta e cioè dalla Consulta Provinciale degli studenti e, anche per suo tramite, con la collaborazione di tutto il Comitato Studentesco dei rappresentanti d'Istituto e di classe.

PARTE III

Responsabilità derivanti dalla normativa

[Link al documento](#)

In capo al bullo a partire dai 14 anni:

- responsabilità penale in caso di reati
- sanzione amministrativa possibile ammonizione del Questore fino a 18 anni e solo nel caso in cui non si tratti di ipotesi di reato perseguibili d'ufficio e non sia stata sporta querela
- sanzione disciplinare nell'ambito scolastico in relazione a quanto previsto dal regolamento di istituto.



In capo ai genitori di qualsiasi minore:

- responsabilità civile ossia patrimoniale per colpa in educando e per colpa in vigilando (art.30 Cost.):i genitori rispondono di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (art. 187 c.p. e artt. 2043-2048 c.c.) causati dall'azione del figlio.

In capo a tutti gli operatori nella scuola (Dirigente Scolastico, docenti e collaboratori scolastici):

- responsabilità civile per colpa in vigilando.



In capo al D.S.:

- responsabilità civile per colpa in organizzando; per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*); nell'ipotesi di minori oggetto di sospetti maltrattamenti e abusi, si riporta approfondimento
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.



Approfondimenti

In capo ai docenti:

- responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva);
- responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al referente per il bullismo o al D.S. (*quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale*);
- responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

N.B. Laddove esista un'ipotesi di reato e questa venga accertata in sede giudiziaria, al termine della fase penale, è sicuro che ne conseguirà un'azione civile di risarcimento dei danni che saranno quantificati dal giudice civile nei confronti dei soggetti patrimonialmente responsabili. (art. 185 c.p. e art 2043 c.c.)



VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

CONSIDERAZIONI

Alla luce dell'attuale normativa, quindi, tanto più nella scuola si agisce attraverso la collaborazione di tutti gli operatori scolastici ognuno per le proprie competenze per perseguire il fine comune, tanto più l'azione del singolo risulta tutelata e protetta da eventuali contestazioni di negligenza.

PARTE IV

Una nuova governance per le scuole

L'U.S.R. per il Veneto, tra le azioni di formazione e coordinamento, ha previsto la costituzione di un team per il bullismo in ogni Istituto Scolastico.

II TEAM PER IL BULLISMO

È un gruppo di tre persone, costituito all'interno di ogni Istituto scolastico così composto:

- 1) il referente per il bullismo (*previsto dalla L. 71/2017*)
- 2) il referente per il benessere o salute o inclusione o legalità
- 3) un collaboratore scolastico più eventuali figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo, psicopedagogo)

Di seguito gli obiettivi:

- Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo anche secondo il piano delle attività e degli interventi concordato in sede di Osservatorio regionale e in coerenza con il P.T.O.F. dell'Istituto;
- raccogliere le segnalazioni sulla base del modello predisposto;
- intraprendere concrete e mirate azioni in costante sinergia con il dirigente scolastico;
- coordinare le linee di azione in relazione ai casi che si verificano e monitorare le decisioni intraprese in sede disciplinare dai consigli di classe.

Link al documento



L'U.S.R. per il Veneto promuove interventi di formazione rivolti al team per il bullismo usufruendo di finanziamenti ministeriali o di altri Soggetti. Per l'a.s. 2018/2019 le attività di formazione sono finanziate con i fondi previsti dal D.M. 851/2017.



Il procedimento disciplinare

[Link al documento](#)

Per l'adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti di uno studente, è necessario seguire un procedimento amministrativo con gli opportuni adeguamenti al contesto scolastico; le norme che lo disciplinano sono inderogabili, ricalcano il procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e pertanto, la loro violazione, produce l'invalidità del provvedimento finale per vizio di forma.



In ogni caso bisognerà garantire i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. come previsto a partire dall'art 97 della Costituzione.

Trattandosi poi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i provvedimenti disciplinari "hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica". (ex art 4 c 2 - Statuto delle studentesse e studenti D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 235/2007).



PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI

Il procedimento disciplinare si avvia quando l'alunno viola una norma del Regolamento di Istituto per la quale è prevista una sanzione di allontanamento dalle lezioni.

[Link al documento](#)

Diverse ipotesi :

- il fatto non costituisce reato o ipotizza un reato a querela di parte: il D.S. informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo
- il D.S. ha notizia di reato, sporge subito denuncia per iscritto ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri ecc.), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (art 331 cpp).
- Si evidenzia che sia la detenzione che la divulgazione di qualsiasi immagine di tipo sessuale o di esposizione di nudità (prodotto anche attraverso la pratica del "sexting") è considerato dalla legislazione vigente materiale pedopornografico. È pertanto necessario comunicarlo immediatamente al D.S. perché trasmetta la notizia tempestivamente, con relazione circostanziata, alla polizia postale o altra forza di polizia.
- Quando un docente o un componente del personale A.T.A. viene a conoscenza di un comportamento ipotizzabile verosimilmente e ragionevolmente come reato: si ha l'obbligo di comunicarlo con la massima urgenza al D.S. perché adotti le misure necessarie.



All'interno della procedura disciplinare, che vale per qualsiasi comportamento contrario al regolamento di Istituto, si inserisce una parte specifica per gli episodi di bullismo e cyberbullismo in base all'attuale normativa:

Link al documento

- ✓ arriva una segnalazione al “Team per il bullismo e il cyberbullismo” attraverso la compilazione del modulo on-line o del modulo in formato cartaceo: ne dà immediata comunicazione al D.S. che valuta se ricorrono gli estremi per una denuncia. Qualsiasi segnalazione può essere anonima ma va sempre riportata per iscritto anche se raccolta oralmente.
 - ✓ Nel caso in cui la segnalazione arrivi direttamente al D.S., questi procederà come da prescrizioni normative;
 - ✓ La recente normativa prevede delle modalità di intervento nuove procedure a tutela della vittima, cui si aggiunge per la regione Veneto quanto predisposto dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) di concerto con la Polizia Postale, in collaborazione con l'Università di Padova
 - ✓ anche per questo è fondamentale essere tempestivi nell'informazione ai genitori.
 - ✓ le condotte di bullismo e cyberbullismo tenute anche al di fuori della scuola, possono essere previste dal regolamento di Istituto come causa di sanzioni disciplinari.
- Nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto.
 - Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (*e la famiglia, nel caso di minorenni*) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica
 - La scuola organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica



Fasi del procedimento

Il D.S. :

- Informa immediatamente e coinvolge i genitori (ad eccezione che per i sospetti casi di maltrattamento per i quali bisogna segnalare alle Forze dell'Ordine)
- Nel caso di mancata collaborazione della famiglia, o della sua inadeguatezza rispetto al caso, segnala il caso ai Servizi Sociali del Comune.
- Organizza attività di formazione/informazione a favore della comunità scolastica (PolPost- Corecom- Forze dell'Ordine)

Link al documento

- Raccolte le informazioni attraverso l'apposito modulo, il D.S., con un testimone, procede a:

- ✓ ascoltare i protagonisti dei fatti sia singolarmente che in contraddittorio al fine di acquisire testimonianze e versioni; ascoltare i genitori, tempestivamente informati dei fatti accaduti soprattutto nel caso di minori;
- ✓ ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso;
- ✓ accogliere eventuali documenti o materiali utili anche scritti, consegnati alla scuola da interessati e controinteressati;
- ✓ redigere accurati verbali



- Il D.S., preso atto che il comportamento dello studente rientra tra gli illeciti disciplinari che ai sensi del Regolamento disciplinare dell'Istituto da lui diretto comportano l'allontanamento dalle lezioni :
 - inoltra lettera A.R. di convocazione formale con comunicazione di avvio del procedimento per l'irrogazione della sanzione ai componenti del consiglio di classe allargato alle rappresentanze di studenti e genitori;
 - provvede con la stessa a contestare allo studente il fatto invitandolo a esporre le proprie ragioni davanti al Consiglio di Classe.
 - La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Per tutte le situazioni sopra descritte e nella fase che precede l'iter vero e proprio per la irrogazione della sanzione, si raccomanda la massima riservatezza e di valutare ponderando con equilibrio e senza superficialità l'attendibilità delle informazioni per poter procedere nel modo più utile per gli alunni e per il sistema.

Si evidenzia inoltre che le indagini vere e proprie sono di competenza esclusiva delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria, e pertanto la raccolta di informazioni **non** deve essere tale da "stressare" i soggetti coinvolti per evitare di inficiare i risultati dell'attività investigativa che dovesse rendersi necessaria

Procedura

- La seduta del Consiglio di Classe, accertata la regolarità della convocazione, è divisa in due momenti:
 - a) fase dibattimentale : viene riepilogato l'accaduto con precisa menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze, e lo studente interessato viene invitato ad esporre le proprie ragioni avvalendosi di testimoni o con uno scritto soprattutto se in sostituzione della sua presenza. Se lo studente è minorenni, è auspicabile la presenza del genitore che però può sempre inviare una comunicazione scritta nel caso in cui non partecipi personalmente. Il Consiglio di Classe può procedere e deliberare anche in assenza dello studente interessato e/o dei relativi genitori o di scritti degli interessati, purché vi sia certezza della avvenuta notifica della convocazione.
 - b) Fase deliberativa: in questa fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori, i suoi testimoni. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, dal cui computo vanno comunque esclusi i componenti con conflitto di interesse che non possono partecipare.

Il Consiglio di Classe decide a maggioranza semplice (*50% più uno dei presenti*) l'approvazione del provvedimento che deve essere sempre debitamente motivato:

 - ✓ È necessario menzionare in modo preciso atti e testimonianze e memorie acquisiti;
 - ✓ È necessario riportare il percorso logico che ha portato alla decisione della sanzione che dovrà essere coerente con il contenuto dell'istruttoria per evitare vizi di eccesso di potere;
 - ✓ è sempre opportuno argomentare che "le difese dei genitori non sono idonee a superare le contestazioni".
 - c) Il provvedimento va tempestivamente notificato sempre alla famiglia e anche allo studente se maggiorenne. Si consiglia l'uso della PEC se possibile, o la consegna a mano anche tramite delega, o l'inoltro via raccomandata A.R..

Attività alternativa all'allontanamento: è proposta dal D.S. e adottata dal consiglio di classe, di tipo risarcitorio e riparatorio a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività rieducative presso enti, associazioni. Le attività alternative all'allontanamento, previste nel Regolamento di Istituto e con finalità educative, vanno sempre condivise con la famiglia e anche con lo studente se maggiorenne.

Link al documento

Si evidenzia che, in caso di sospensione con o senza obbligo di frequenza, è necessario prestare particolare attenzione al valore attribuito ai fini del computo delle assenze, con particolare riguardo per quanto previsto dalla C.M. n. 20 del 2011



Inoltre:

- nessuna sanzione influirà sulla valutazione del profitto;
- come già sottolineato, nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, il D.S. può disporre sin da subito l'allontanamento dello studente informando tempestivamente i genitori, il Sindaco e/o il Prefetto; tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali competenti nel rispetto delle garanzie dello studente coinvolto;
- nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica;
- fascicolo personale: Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel suo fascicolo personale. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola, è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente;
- il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Sanzioni accessorie

- Qualora la sanzione sia superiore a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche.

[Link al documento](#)

Diritto di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990



- Premesso che l'art 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 definisce il diritto di accesso come "diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", si precisa che la legittimazione ad accedere agli atti non si configura nei confronti di coloro che sono genericamente interessati a conoscere il funzionamento e l'azione degli apparati pubblici, ma solo nei confronti di coloro che possono vantare un interesse concreto e attuale, direttamente collegato alla conoscenza dei dati richiesti. L'istanza di accesso garantito a tutela della trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa (comma 2, art.22 L. 241/1990), deve avere i requisiti formali e sostanziali per l'avvio del procedimento amministrativo.
- È opportuno inserire nel Regolamento d'istituto le ulteriori e più specifiche modalità di accesso agli atti nel rispetto della normativa su riportata. L'istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o da un suo rappresentante e qualora venga formulata da un avvocato che dichiara di scrivere in nome e per conto dell'interessato, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso è necessario che la

stessa sia sottoscritta anche dall'interessato, ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al medesimo Difensore, il quale acquisisce formalmente il potere di avanzare la stessa in rappresentanza dell'interessato. In mancanza di sottoscrizione congiunta o di procura, requisiti costituenti elementi di certezza ai fini dell'imputabilità della richiesta di accesso, l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa anche l'eventuale successivo ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dell'Amministrazione.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

- Per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, la competenza è del Consiglio di Istituto” : la procedura disciplinare ricalca quella sopra descritta.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto nel rispetto della normativa civilistica.

IMPUGNAZIONI O RECLAMI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'Organo di Garanzia presso la scuola.

Presieduto dal Dirigente scolastico, è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, che svolge le funzioni di segretario, da un genitore e da uno studente designati dal Consiglio d'Istituto. L'Organo di garanzia ha durata biennale, ma l'incarico dello studente è annuale.

ORGANO DI GARANZIA: PROCEDURA

Il D.S., ricevuta l'impugnativa fissa la seduta entro un congruo termine, di norma una settimana. Nel frattempo la sanzione viene sospesa in attesa della decisione dell'Organo di Garanzia.

La seduta è valida quando la convocazione è pervenuta ai soggetti interessati. L'Organo di Garanzia, sulla base della documentazione agli atti e dell'impugnazione, può decidere di acquisire ulteriori elementi e testimonianze. Adottato a maggioranza il provvedimento, questo deve essere debitamente motivato e comunicato con atto formale.

Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono assunte entro dieci giorni scolastici dall'impugnazione.

PARTE V

[Link al documento](#)

Esempi di buone pratiche per le scuole



U.S.R. per il Veneto: una piattaforma per la disseminazione delle buone pratiche

BULLISMO e CYBERBULLISMO – “Raccolta di Buone pratiche”

[Link al documento](#)

Accedi alla sezione di raccolta sul portale SharePoint

